



COMUNE DI BOLSENA Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 06-06-2025

Oggetto: TRIBUTI: Approvazione tariffe TARI anno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di giugno alle ore 14:00 convocato, in modalità mista, con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito in presenza il Consiglio comunale in seduta e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Dott. Andrea Di Sorte - Sindaco assistito dal Segretario Comunale Simona Magalotti incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Di Sorte Andrea	Sindaco	Presente
Bruti Raffaella	Vice Sindaco	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Basili Andrea Jorge	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Presente
Parrano Simone	Consigliere	Presente
Masi Claudio	Consigliere	Presente
Cozza Caposavi Vesmile Francesco	Consigliere	Presente
Sanna Anthea	Consigliere	Assente
Polsi Emilia	Consigliere	Presente

Presenti 12 - Assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA interamente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.04.2025, avente ad oggetto: "BILANCIO: Approvazione tariffe TARI 2025";

ATTESO che a seguito di successivo controllo è stato rilevato che nel testo della sopra richiamata deliberazione, per mero errore materiale di scritturazione, sono stati riportati in maniera inesatta la "Parte fissa la mq" e la "Parte variabile al mq" delle attività "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi" - "Stabilimenti balneari" - "Esposizioni, autosaloni" come di seguito indicato:

	Attività	KC	KD	Parte Fissa mq	Parte variabile mq
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,745	6,325	0,304	0,395
3	Stabilimenti balneari	0,582	4,978	0,629	0,818
4	Esposizioni, autosaloni	0,360	3,055	0,492	0,644

Anziché nella maniera corretta come di seguito indicato:

	Attività	KC	KD	Parte Fissa mq	Parte variabile mq
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,745	6,325	0,629	0,818
3	Stabilimenti balneari	0,582	4,978	0,492	0,644
4	Esposizioni, autosaloni	0,360	3,055	0,304	0,395

EVIDENZIATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi che inficiano il provvedimento introducendo quelle correzioni idonee a rendere l'atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione quale concreta manifestazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo;

RITENUTA la necessità di dover procedere in merito, rettificando l'errore materiale riscontrato;

RITENUTO opportuno, data l'obbligatorietà di pubblicare la deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, dover riportare il testo integrale corretto come di seguito:

PREMESSO CHE: - la tassa sui rifiuti TARI è un tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti medesimi;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il D. Lgs. n. 116 del 03 settembre 2020, in attuazione alle direttive comunitarie 2018/851 e 2018/852, oltre ad aver apportato significative modifiche in tema di rifiuti ed imballaggi, ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani precedentemente in vigore riservando altresì la facoltà di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico;

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/ ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ed ha disciplinato la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per lo stesso periodo;

- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che con Deliberazione del 03 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ARERA ha approvato le disposizioni in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani istituendo, a partire dal 01/01/2024, due componenti perequative, gestite a livello nazionale, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aggiunte nell'avviso di pagamento come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi della seguente fattispecie:
 - rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1 a pari a € 0,10/utenza;
 - rifiuti derivanti da eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente UR2 a pari a € 1,50/utenza;

PREMESSO, inoltre, che con DPCM n. 24 del 21.01.2025 (G.U. n. 60 del 13.03.2025) è stato istituito, a partire dal 01/01/2025 il bonus sociale che consiste in una riduzione del 25% della Tari riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, ARERA con deliberazione 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria "UR3" espressa in euro/utenza per anno che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

La componente UR3, inizialmente è pari a 6 Euro/utenza.

La riduzione del bonus sociale, agli utenti aventi ditto, dovrà essere applicata d'ufficio dal Comune.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bolsena (Prov. VT) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e pertanto è lo stesso Comune che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, è stato approvato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2024;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione di validazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenute con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2023;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la deliberazione del C.C. n.31 del 28.06.2024 con cui è stato validato e approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025, ammontante per l'anno 2025, al netto delle detrazioni, a complessivi euro 907.679,00, di cui euro 395.500,00 per quota fissa ed euro 512.179,00 per quota variabile, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi della deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

VISTO il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate e della TEFA, il gettito TARI previsto è di euro 834.719,00, di cui euro 364.454,00 per quota fissa ed euro 470.265,00 per quota variabile;

PRESO ATTO CHE si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2025 relative alle utenze domestiche e non domestiche con un aumento medio del 8,52% su quota fissa e 8,92% su quota variabile, per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2025;

RILEVATO CHE le entrate tariffarie per l'anno in corso non superano il limite di € 910.516,00 secondo quanto disposto dall'art. 4 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

VISTI:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

- L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30.12.2021 convertito nella legge n. 25 del 28/03/2022 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, fatto salvo eventuale slittamento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione operato dal legislatore;

PRESO ATTO dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Viterbo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RITENUTO di dover approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025 come indicate nella tabella di seguito indicata che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

TARIFFE TARI 2025 -TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

Numero compon.	Ka	kb	Parte Fissa Al mq	Parte Variabile Annuale intera a famiglia
1	0,82	0,50	0,607	32,522
2	0,92	1,64	0,682	106,668
3	1,03	2,05	0,763	133,334
4	1,10	2,60	0,815	169,100
5	1,17	3,18	0,867	206,826
6 o più	1,21	3,89	0,896	252,997

TARIFFE TARI 2025 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	attività	kc	kd	Parte fissa al mq	Parte variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,660	5,620	0,558	0,726
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti	0,745	6,325	0,629	0,818

	sportivi				
3	Stabilimenti balneari	0,582	4,978	0,492	0,644
4	Esposizioni, autosaloni	0,360	3,055	0,304	0,395
5	Alberghi con ristorante	2,195	18,635	1,855	2,409
6	Alberghi senza ristorante	0,770	6,546	0,65	0,845
7	Case di cura e riposo	0,960	8,200	0,811	1,061
8	Uffici, agenzie	1,585	13,405	1,338	1,732
9	Banche ed istituti di credito, uffici postali, studi professionali	0,630	5,360	0,532	0,693
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,460	12,530	1,233	1,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,200	10,190	1,014	1,317
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,500	12,810	1,2	1,645
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,730	14,660	1,461	1,895
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650	5,535	0,549	0,716
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,470	12,570	1,241	1,625
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	4,080	34,040	3,447	4,4
17	Bar, caffè, pasticceria	3,830	32,520	3,235	4,204
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	3,260	27,666	2,754	3,577
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,760	14,975	1,487	1,936
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,735	74,245	7,378	9,597
21	Discoteche, night club	1,290	10,965	1,09	1,417

RITENUTO, altresì, al fine di consentire il perseguimento dell'interesse pubblico fiscale di riscuotere il tributo in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento amministrativo, evitando all'utente dispendiosi e ripetuti invii che possono disorientare e indurre in pagamenti errati, in continuità con gli anni precedenti, stabilire la riscossione dell'ammontare complessivo dovuto a titolo di TARI 2025 in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata: 30 Ottobre
- seconda rata: 30 Novembre
- terza rata: 30 Dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Ottobre 2025

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 9 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Daniele Emidi, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Massimo Cardarelli, Simone Parrano)
- Voti contrari n. 3 (Claudio Masi, Francesco Cozza Caposavi Vesmile e Emilia Polsi)
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI che di seguito si riportano:

TARIFE TARI 2025 -TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE

Numero compon.	Ka	kb	Parte Fissa Al mq	Parte Variabile Annuale intera a famiglia
1	0,82	0,50	0,607	32,522
2	0,92	1,64	0,682	106,668
3	1,03	2,05	0,763	133,334
4	1,10	2,60	0,815	169,100
5	1,17	3,18	0,867	206,826
6 o più	1,21	3,89	0,896	252,997

TARIFE TARI 2025 - TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

	attività	kc	kd	Parte fissa al mq	Parte variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,660	5,620	0,558	0,726
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,745	6,325	0,629	0,818
3	Stabilimenti balneari	0,582	4,978	0,492	0,644
4	Esposizioni, autosaloni	0,360	3,055	0,304	0,395
5	Alberghi con ristorante	2,195	18,635	1,855	2,409
6	Alberghi senza ristorante	0,770	6,546	0,65	0,845
7	Case di cura e riposo	0,960	8,200	0,811	1,061
8	Uffici, agenzie	1,585	13,405	1,338	1,732
9	Banche ed istituti di credito, uffici postali, studi professionali	0,630	5,360	0,532	0,693
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,460	12,530	1,233	1,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,200	10,190	1,014	1,317
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,500	12,810	1,2	1,645
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,730	14,660	1,461	1,895
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650	5,535	0,549	0,716
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,470	12,570	1,241	1,625
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	4,080	34,040	3,447	4,4
17	Bar, caffè, pasticceria	3,830	32,520	3,235	4,204
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	3,260	27,666	2,754	3,577
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,760	14,975	1,487	1,936
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,735	74,245	7,378	9,597
21	Discoteche, night club	1,290	10,965	1,09	1,417

3) dare atto che con l'applicazione delle tariffe così definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;

4) di dare atto che alle tariffe Tari devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) determinato dalla Provincia di Viterbo nella misura del 5%;

- le componenti perequative:

UR1 e UR2 pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e a € 1,50 ad utenza per anno;

UR3 pari per l'anno 2025 € 6,00 ad utenza per anno;

5) di dare atto che le tariffe da applicare per l'anno 2025 decorrono dal 01/01/2025

6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 Ottobre
- seconda rata: 30 Novembre
- terza rata: 30 Dicembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Ottobre 2025

7) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

8) di provvedere a trasmettere ad ARERA le tariffe unitarie da applicarsi per l'anno 2025, al fine di consentire l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art.7.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021)

Il Segretario Comunale
Simona Magalotti

Il Sindaco
Dott. Andrea Di Sorte

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 09-06-2025 al 24-06-2025 (n° 765 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Simona Magalotti

Pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 09-06-2025 al 24-06-2025, esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 124 1° comma e dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale
Simona Magalotti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
Dott.ssa Maria Antonella Menichetti